



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. CARLO PESSINA
DOTT. CARLO BAJARDI
DOTT. CORRADO BOLLO
DOTT. ANDREA PESSINA

PROF. AVV. MAURIZIO IRRERA
PROF. DOTT. GILBERTO GELOSA

Manovra correttiva 2017

Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017

Circolare n. 6 a tutti i clienti

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Via Mellana n.17
Tel. 0142.455701
Fax 0142.455698

www.studio-pessinabajardibollo.it

E-MAIL: pessina.carlo@libero.it - carlo@bajardi.com - corradobollo@interbusiness.it - a.pessina@LsLex.com - studiopessina@legalmail.it

20123 MILANO (MI)

Via Victor Hugo n. 4
Tel 02.8633111
Fax 02.89013555



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Premessa	3
1. Ampliato l'ambito di applicazione del meccanismo IVA dello <i>split payment</i>	3
2. Ridotto il termine ultimo per la detrazione dell'IVA sugli acquisti	4
3. Soglia per l'obbligo di apposizione del visto di conformità ridotta a Euro 5.000	4
4. IRES: beneficio ACE circoscritto agli incrementi patrimoniali degli ultimi cinque anni	5
5. Nuova soglia di Euro 50.000 per l'obbligo di attivazione del reclamo/mediazione nelle controversie tributarie	6
6. Definizione agevolata delle liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate	7
7. Marchi di impresa esclusi dal <i>patent box</i>	8
8. Valore normale nel <i>transfer pricing</i> sostituito dal principio di libera concorrenza	8

STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Premessa

In data 24 aprile 2017 è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, cd. “Manovra correttiva 2017” (di seguito anche “Manovra”), che contiene una serie di novità in materia fiscale che di seguito si riportano in sintesi.

1. Ampliato l’ambito di applicazione del meccanismo IVA dello *split payment*

La Manovra, all’art. 1, modifica l’art. 17-ter, dpr. 633/1972, in tema di liquidazione dell’IVA sulle operazioni effettuate dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Come noto, il comma 1 del citato art. 17-ter, detta una disciplina speciale per il versamento dell’IVA relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi, applicata dal fornitore all’atto dell’emissione della fattura di vendita, nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevedendo che sia quest’ultima, in qualità di cessionaria o committente dell’operazione, a corrisponderla direttamente all’Erario. Nella sostanza, l’acquirente, Pubblica Amministrazione, corrisponde alla controparte il solo corrispettivo dell’operazione, trattenendo l’imposta.

Questo particolare meccanismo, istituito dalla legge di Stabilità 2015, è stato introdotto con finalità di contrasto all’evasione fiscale e la Manovra ne ha ampliato la platea dei soggetti destinatari.

Il comma 1 dell’art. 17-ter, dpr. 633/1972 ante modifiche, assoggetta a *split payment* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli enti Pubblici territoriali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero, assistenza, beneficenza e previdenza.

La Manovra modifica il citato comma 1 ed estende lo *split payment* alle operazioni effettuate “*nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*” (legge che a sua volta richiama l’art. 1, comma 2, dlgs. 165/2001).

I nuovi soggetti destinatari vengono di fatto a coincidere con l’intero comparto della Pubblica Amministrazione, già interessato, inoltre, dalla norma che stabilisce l’obbligo di ricezione delle fatture in formato elettronico “PA”.

La Manovra, inoltre, mediante l’aggiunta del comma 1-bis al citato art. 17-ter, prevede i seguenti nuovi destinatari dello *split payment*, oltre alla Pubblica Amministrazione:

- le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), codice civile;
- le società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), codice civile;
- le società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 comma 1, n. 1), codice civile, da parte delle società sopra menzionate;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fatta salva la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento).

La Manovra, infine, abrogando il comma 2 dell’art. 17-ter, dpr. 633/1972, estende l’ambito di applicazione dello *split payment* anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte rese nei confronti dei soggetti sopra citati (operazioni espressamente escluse nella versione sino ad oggi in vigore dell’art. 17-ter), in sostanza le prestazioni professionali.

Decorrenza

STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Le nuove regole si applicheranno a decorrere dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017.

(art. 1, dl. 50/2016)

2. Ridotto il termine ultimo per la detrazione dell'IVA sugli acquisti

La Manovra, con l'art. 2, modificando il comma 1 dell'art. 19, dpr. 633/1972, ha ridotto il termine entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati.

Il citato comma 1 dell'art. 19 ante modifiche stabiliva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

La Manovra riduce tale termine, stabilendo che il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione è sorto. Il termine viene dunque ridotto di due anni.

Peraltro, considerate le recenti modifiche apportate prima dalla legge di Stabilità 2015 (l. 190/2014) e poi dal dl. 193/2016, in virtù delle quali è stata eliminata, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma unificata con la dichiarazione dei redditi, il tempo a disposizione dei soggetti passivi IVA per l'esercizio della detrazione IVA risulta sensibilmente ridotto. Infatti, la dichiarazione IVA relativa al 2017 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2018, per cui la detrazione dell'imposta assoluta sulle operazioni di acquisto per le quali il momento di esigibilità è sorto nel corso del 2017 dovrebbe essere esercitata entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento. Questo nuovo termine potrebbe rendere difficile l'esercizio del diritto alla detrazione in alcune circostanze nelle quali potrebbero non esserci i tempi tecnici per l'iter di approvazione delle fatture (ad esempio, le fatture che hanno generato contestazioni legali oppure le fatture connesse alle note spese dei dipendenti, che richiedono autorizzazioni interne alle aziende).

Come conseguenza dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione, il decreto allinea anche i termini di registrazione delle fatture d'acquisto ex art. 25, dpr. 633/1972, imponendo anche in questo caso come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione del documento.

Decorrenza

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso di pubblicazione della Manovra in Gazzetta Ufficiale, 24 aprile 2017. Si rileva, tuttavia, la necessità di un regime transitorio, giacché le novità potrebbero in linea teorica avere effetti "restrittivi" anche sul diritto alla detrazione relativo ad acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto.

(art. 2, dl. 50/2016)

3. Soglia per l'obbligo di apposizione del visto di conformità ridotta a Euro 5.000

La Manovra, all'art. 3, prevede l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24 ai sensi dell'art. 17, dlgs. 241/97 (c.d. "compensazione orizzontale"), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.

Sotto il primo profilo, attraverso la modifica dell'art. 1, comma 574, legge 147/2013, viene prevista la riduzione, da Euro 15.000 a Euro 5.000, della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione

STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

orizzontale dei crediti di imposta è subordinato all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione fiscale.

Detto intervento normativo riguarda sia i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, sia i crediti IVA (per quest'ultimo tributo resta inoltre l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione con visto prima di poter compensare crediti superiori a Euro 5.000, obbligo invece non previsto per le compensazioni degli altri crediti di imposta diversi dall'IVA).

La novità, tuttavia, non va ad intaccare la compensazione di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono (cfr. circolare Agenzia Entrate n. 1/2010).

In alternativa all'apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

La Manovra, inoltre, modifica le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali. In relazione alla compensazione dei crediti è stata eliminata la soglia quantitativa, pari a Euro 5.000 annui, oltre la quale è previsto l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Alla luce di tali novità, quindi, i titolari di partita IVA devono sempre utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, prima previsti solo in caso di compensazione di crediti per un importo superiore a Euro 5.000 annui e di presentazione di modelli F24 "a zero".

Decorrenza

Quanto alla decorrenza delle modifiche, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del dl. 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. Si precisa, tuttavia, che per quanto riguarda le compensazioni dei crediti IVA, essendo la relativa dichiarazione già stata trasmessa telematicamente entro lo scorso 28 febbraio 2017, la nuova soglia di Euro 5.000 per l'apposizione del visto interesserà la dichiarazione IVA 2018, con riferimento alle compensazioni dei crediti relativi all'anno 2017.

Invece, per quanto riguarda l'obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione dei modelli F24, anche ai fini IVA tale obbligo (per qualsiasi importo di credito) decorre dal 24 aprile 2017.

(art. 3, dl. 50/2017)

4. IRES: beneficio ACE circoscritto agli incrementi patrimoniali degli ultimi cinque anni

La Manovra, all'art. 7, interviene sulla disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) restringendo di fatto la portata agevolativa fino ad oggi beneficiata sia dalle società di capitali sia dagli imprenditori individuali, S.n.c. e S.a.s. in contabilità ordinaria.

Si ricorda, innanzitutto, che già la legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) aveva modificato le norme in materia di ACE, primo su tutti riducendo l'aliquota dell'agevolazione che dal 4,75% per il 2016 è passata al 2,3% per il 2017 e al 2,7% dal 2018 in poi.

Ora la Manovra interviene modificando l'orizzonte temporale su cui deve essere calcolato il beneficio, stabilendo che gli incrementi e i decrementi di patrimonio rilevanti ai fini ACE siano calcolati come variazione del capitale proprio alla chiusura dell'esercizio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, e non più rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio 2010.

STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

In sostanza, nella versione ante modifiche, volendo per esemplificazione considerare il periodo di imposta chiuso al 31/12/2017, la base imponibile ACE su cui applicare l'aliquota (4,75%) era determinata prendendo in considerazione gli incrementi e i decrementi di capitale proprio (rilevanti ai fini ACE) nel periodo 31/12/2010 – 31/12/2017, in quanto la norma stabiliva espressamente il 31/12/2010 quale data di partenza per il calcolo.

A decorrere dal periodo di imposta 2017, invece, il dato di partenza dal quale conteggiare gli incrementi e i decrementi non sarà più “fisso” (cioè il 31/12/2010) ma diventerà “mobile”, e cioè a decorrere dal capitale proprio esistente alla chiusura del “quinto esercizio precedente”. Dunque, ciò significa che, sempre esemplificando il 31/12/2017, il calcolo della base ACE prenderà come riferimento le variazioni del capitale proprio del periodo 2013-2017 (in quanto il capitale esistente alla chiusura del “quinto esercizio precedente” è il 31/12/2012). Ne consegue che le movimentazioni del capitale proprio intervenute negli esercizi 2011-2012 perdono rilevanza nel calcolo dell'agevolazione (sino ad oggi invece ricomprese).

Le modifiche appena richiamate si riferiscono alle società di capitali e la decorrenza stabilita dalla Manovra è il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (quindi dall'esercizio 2017 per i soggetti solari)

La Manovra stabilisce, inoltre, che gli acconti IRES dovuti per il periodo di imposta 2017 (da quantificare con il metodo storico) dovranno essere calcolati considerando quale imposta del 2016 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni (dunque riducendo il periodo di riferimento degli incrementi/decrementi). Si ricorda, al riguardo, che i detti acconti dovranno già subire un ricalcolo (in aumento) a fronte della nuova aliquota ACE introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (come detto il 2,3% a decorrere dal 2017).

Per quanto riguarda, dall'altro lato, gli imprenditori individuali, le S.n.c. e le S.a.s. in contabilità ordinaria, la Manovra introduce le stesse modifiche rilevanti ai fini delle società di capitali ma stabilisce un progressivo recepimento delle novità in capo a tali soggetti, con allineamento a regime solo a decorrere dal 2010.

Decorrenza

Le novità si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dal 2017.

(art. 7, dl. 50/2016)

5. Nuova soglia di Euro 50.000 per l'obbligo di attivazione del reclamo/mediazione nelle controversie tributarie

La Manovra, con l'art. 10, aumenta ad Euro 50.000 la soglia minima prevista dall'art. 17-bis, dlgs. 546/192 per l'obbligo preventivo di attivazione della procedura di mediazione nei contenziosi da incardinarsi presso le Commissioni tributarie.

Nella versione ante modifica, la soglia minima ammontava ad Euro 20.000.

La nuova soglia dovrà essere presa in considerazione a decorrere dagli atti notificati dal 1° gennaio 2018, prestando attenzione a prendere come riferimento la data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non già la data di spedizione da parte dell'ente impositore (in tal senso la circolare 9/E del 2012, paragrafo 1.5).

Nessuna modifica, invece, è stata apportata alle modalità operative della procedura che, dunque, continua a prevedere che i ricorsi tributari, prima di essere depositati presso le competenti Commissioni tributarie, dovranno essere preceduti da una fase di mediazione da svolgersi in contraddittorio con l'ente impositore entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del ricorso, il quale pertanto produce gli effetti del reclamo.

STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Decorrenza

La novità si applica a decorrere dagli atti notificati al contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(art. 10, dl. 50/2016)

6. Definizione agevolata delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate

La Manovra, all’art. 11, prevede la facoltà per i contribuenti di chiudere in via agevolata le controversie tributarie che vedono come controparte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (Commissione tributaria Provinciale, Regionale e Corte di Cassazione).

Tale agevolazione arriva a pochi mesi di distanza di quella dei ruoli introdotta dal dl. 193/2016 e conclusasi lo scorso 21 aprile.

I contenziosi definibili sono solamente quelli per cui il ricorrente si è costituito in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016. Non rilevano, pertanto, né la notifica dell’atto impositivo né la notifica del ricorso, ma il solo deposito presso il giudice tributario, che se, per qualsiasi ragione, è avvenuto dal 1° gennaio 2017 in poi, impedisce l’accesso alla sanatoria. Non possono inoltre beneficiare dell’agevolazione le controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, che vedremo essere il 30 settembre 2017, sia intervenuta una pronuncia definitiva.

Essendo rilevanti solo le controversie per cui l’Agenzia delle Entrate è controparte, restano escluse le liti di natura non tributaria, quelle contro gli Enti locali e quelle avverso l’Agente della riscossione. Non ha rilevanza la tipologia di atto emesso, possono rientrare nella definizione le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento, gli accertamenti e gli avvisi di liquidazione.

Lo sconto previsto dalla definizione agevolata è così determinato:

- in caso di controversia avente ad oggetto tributi, sanzioni collegate, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora, il beneficio consiste nello stralcio totale delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano dunque dovuti per l’intero gli importi dei tributi accertati nonché gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo conteggiati fino al sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo;
- in caso di controversia avente ad oggetto solo sanzioni (non collegate ad alcun tributo) e/o interessi di mora, il beneficio consiste nel pagamento di un importo pari al 40% dell’importo in contestazione;
- in caso di controversia avente ad oggetto solo sanzioni collegate al tributo, nessun pagamento è dovuto per la definizione della lite (questa ipotesi sembrerebbe essere riferita al caso del contribuente che si è avvalso della rottamazione delle cartelle).

Se il contenzioso ha per oggetto solo una parte dell’atto impugnato, la definizione non potrà interessare la quota resasi definitiva che non è stata oggetto di impugnazione.

Per aderire alla definizione occorre presentare una apposita domanda (per ogni singolo atto impugnato), entro il 30 settembre 2017, e versare (con modello F24) l’intero importo dovuto o la prima rata, pari al 40% del totale, entro il medesimo termine. Il versamento totale può avvenire per l’intero, entro la predetta data, oppure in un massimo di tre rate, scadenti al 30 settembre 2017, 30 novembre 2017 e 30 giugno 2018, tutti quanti compensabili con crediti di imposta eventualmente vantati.

All’Agenzia delle Entrate spetta l’esame delle domande presentate e, in caso di rifiuto alla definizione agevolata, notifica il diniego non oltre il 31 luglio 2018. Avverso il diniego è ammesso ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la lite.

STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dall'ammontare dovuto per la definizione agevolata si possono scomputare le somme già pagate in pendenza di giudizio mentre il solo fatto di aver aderito alla definizione non dà diritto alla restituzione degli importi già versati (ad esempio, in caso di impugnazione di una cartella di pagamento, se il contribuente ha già pagato tutto nelle more del giudizio, non vi sarà alcun interesse ad aderire alla nuova sanatoria, in quanto non si vedrà restituito nulla).

La domanda di definizione agevolata non sospende automaticamente il giudizio in corso ma il contribuente deve presentare apposita richiesta di sospensione per ottenerla.

Decorrenza

La definizione agevolata delle liti può essere richiesta entro il 30 settembre 2017 e si riferisce ai giudizi in corso per cui il ricorrente si è costituito in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016.

(art. 11, dl. 50/2016)

7. Marchi di impresa esclusi dal *patent box*

La Manovra, all'art. 56, esclude, a decorrere dal 2017, i marchi di impresa dall'agevolazione fiscale del *patent box*.

In sostanza, il Legislatore adegua, almeno in parte, alle prescrizioni dell'Ocse il citato regime di fiscalità agevolata per i beni immateriali, cancellando i marchi di impresa dal comma 39 della legge 190/2014, che elenca i beni immateriali che possono fruire del *patent box*.

Il regime agevolato resta invece pienamente utilizzabile per il software tutelato, i brevetti, i disegni e i modelli e il know how.

Decorrenza

Quanto alla decorrenza, la Manovra precisa che i marchi non potranno più essere immessi nel *patent box* a partire dai periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate dopo il 31 dicembre 2016 e dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dal 2017. Le opzioni sui marchi già esercitate con riferimento ai periodi di imposta 2015 e 2016 restano, invece, valide fino a scadenza (così prevede espressamente il comma 3 dell'articolo 56 della Manovra, secondo cui le norme sul *patent box* precedenti la modifica rimangono applicabili non oltre il 30 giugno 2021).

(art. 56, dl. 50/2016)

8. Valore normale nel *transfer pricing* sostituito dal principio di libera concorrenza

La Manovra, all'art. 59, modifica il comma 7 dell'art. 110, Tuir, che disciplina il criterio di determinazione del "congruo" valore da attribuire alle transazioni intercompany intercorrenti tra società residente in Italia e società estera appartenenti allo stesso gruppo, la cd. disciplina dei prezzi di trasferimento.

Il citato comma 7, art. 110, Tuir, nella versione ante modifiche, stabiliva che le transazioni tra società italiana e società estera (controllante, controllata o consociata all'interno dello stesso gruppo) dovessero avvenire al "valore normale", definito a sua volta dall'art. 9, Tuir, come "il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi."

La Manovra ha modificato tale criterio di valutazione, stabilendo ora che i prezzi di trasferimento dovranno essere determinati "con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.”

Con questo aggiornamento il Legislatore, in sostanza, si allinea ai principi già raccomandati dal Modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, all'art. 9, ammettendo la possibilità di considerare non soltanto i valori di listino, ma anche le altre condizioni economiche delle operazioni (per esempio i termini di pagamento, la previsione o meno di interessi di mora, gli oneri logistici, la sorte e il rischio dei resi o dell'invenduto ecc.). La Manovra prevede comunque la possibilità per il Mef di introdurre con un proprio decreto le linee guida per l'applicazione del nuovo criterio, in aderenza alle migliori prassi internazionali.

La Manovra, inoltre, introduce il nuovo art. 31-*quater* al dpr. 600/1973, con l'obiettivo di regolamentare le modalità di riconoscimento di una rettifica in diminuzione del reddito della società italiana in caso di rettifiche in aumento sui prezzi di trasferimento operata dall'Autorità fiscale straniera al soggetto estero appartenente al medesimo gruppo.

Nello specifico, se il fisco di un Paese straniero rettifica in aumento il reddito di una società perché ritiene di operare un *adjustment* al rialzo dei prezzi praticati per i beni e servizi scambiati all'interno di un gruppo con una società italiana, risulta evidente che a tale rettifica in aumento nello Stato estero dovrebbe sempre corrisponderne una in diminuzione nel nostro Paese.

Le modifiche apportate dalla Manovra prevedono che la rettifica in diminuzione – se vi sia stata una corrispondente rettifica in aumento definitiva in uno Stato con il quale è in vigore una convenzione che consenta un adeguato scambio di informazioni – possa avvenire anche a seguito di un'istanza presentata dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, con modalità da definirsi in un provvedimento di prossima emanazione.

Più nel concreto, la modifica consentirebbe di non ritenere più obbligatoria l'attivazione di una Map (*Mutual agreement procedure* contemplate dai trattati contro le doppie imposizioni e dalla convenzione arbitrale 90/436/Ce) per farsi riconoscere in Italia la rettifica in diminuzione dal reddito, essendo, come detto, sufficiente un'istanza all'Agenzia delle Entrate.

Decorrenza

Quanto alla decorrenza delle modifiche, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del dl. 50/2017 in Gazzetta Ufficiale.

(art. 59, dl. 50/2016)

Restiamo ovviamente a disposizione per ogni chiarimento o precisazione.

Distinti saluti

Casale Monferrato, lì 05/05/2017

Lo studio